

AVVISO

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (MIR) E DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI INTERESSATI;

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA, SEZ. III BIS, RICORSO RG N. 6752/2019 CON MOTIVI AGGIUNTI;

RICORRENTE DOTT.SSA PAOLA VITIELLO CONTRO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA + ALTRI;

ORDINANZA TAR LAZIO, ROMA, SEZ. III BIS, N. 11872/2021 DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DEL 17 NOVEMBRE 2021.

Il sottoscritto Avv. Benedetto Cimino, in qualità di difensore della Dott.ssa Paola Vitiello, nel giudizio promosso innanzi al TAR Lazio – Roma, Sez. III *bis*, R.G. n. 6752/2019,

PREMESSO CHE

1. la Ricorrente Dott.ssa Paola Vitiello, con ricorso depositato il 4.06.2019 (**Ricorso principale**), ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico n. 0000395 del 27 marzo 2019, di approvazione e pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per l'accesso al Corso – concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con il D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato sulla G.U. (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017; - dell'esito della prova scritta sostenuta dall'odierna ricorrente, conosciuto in data 8 maggio 2019; - del D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato sulla G.U. (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, di indizione del Corso – concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, (i) nella parte in cui – riferendosi all'ipotesi di impossibilità di svolgere, per cause di forza maggiore sopravvenute, la prova scritta nella giornata programmata – prevede il “rinvio [della prova] con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti” (art. 8, c. 10), limitatamente all'ipotesi in cui tale prescrizione dovesse essere interpretata nel senso che il rinvio non riguarda l'intera prova scritta, intesa in senso unitario, ma riguarda lo svolgimento della prova in una singola sede; (ii) nella parte in cui prescrive, per il superamento della prova scritta, il conseguimento di un punteggio “pari o superiore a 70 punti” (art. 8, co. 8); - del Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2017, n.

138, recante il Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella parte in cui stabilisce che "I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale" (art. 12, co. 2);- di qualsiasi ulteriore atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso;

2. successivamente, con un **primo ricorso per motivi aggiunti**, depositato il 14.11.2019, la Ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti ulteriori provvedimenti: - del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico n. 0001205 del 1° agosto 2019, recante l'approvazione della graduatoria generale nazionale, per merito e titoli, del 2 concorso finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 e con il quale sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati entro il 2900° posto; - dell'avviso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 0035372 del 1° agosto 2019, recante le istruzioni, rivolte ai vincitori del concorso, per esprimere l'ordine di preferenza tra 17 regioni disponibili; - del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico n. 0001229 del 7 agosto 2019, di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259; - dell'assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicata sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 9 agosto 2019; - delle ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali, a seguito di rinunce all'assunzione in servizio, dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicata sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 28 agosto 2019; - dell'assegnazione ai ruoli regionali di 61 vincitori a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicata sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 30 agosto 2019; - del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 0001461 del 9

ottobre 2019, di depennamento della graduatoria di concorso ex art. 15, c. 4 del Bando di concorso; - di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;

3. successivamente, con un **secondo ricorso per motivi aggiunti**, depositato il 12.11.2021, la Ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti ulteriori provvedimenti: - del decreto n. 1357 del 12 agosto 2021 del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico, di rettifica della graduatoria generale nazionale, per merito e titoli, del concorso finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259; 2 - dell'ulteriore assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicata sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 16 agosto 2021; - dell'ulteriore assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicata sul sito internet del Ministero dell'istruzione in data 30 agosto 2021; - dell'elenco delle assegnazioni pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Istruzione il 31 agosto 2021;
4. Il **Ricorso principale** è stato affidato a quattro motivi, che di seguito si riassumono:
 - primo motivo di ricorso. Il malfunzionamento del computer assegnato per lo svolgimento della prova scritta, risultante dal verbale d'aula, e i conseguenti 5 interventi tecnici resisi necessari hanno inevitabilmente condizionato l'esito della prova scritta della ricorrente: a causa delle continue interruzioni nello svolgimento della prova, che peraltro avrebbero potuto essere agevolmente evitate ricorrendo a soluzioni come il cambio di postazione, la professoressa ha perso tempo prezioso per lo svolgimento della prova e si è trovata in uno stato di disagio e difficoltà che le hanno precluso di operare in una condizione di tranquillità e concentrazione, particolarmente importanti per poter rispondere, in appena 150 minuti, a 7 quesiti, dei quali cinque a risposta aperta e due in lingua straniera, ciascuno articolato in cinque domande a risposta chiusa. Tale circostanza ha posto l'odierna ricorrente in una situazione di svantaggio rispetto agli altri candidati e ha comportato che, diversamente dalla ratio sottesa alla previsione di un procedimento tenuto con modalità telematiche, il sistema non è stato funzionale al migliore e più efficace svolgimento della prova da parte della concorrente;
 - secondo motivo di ricorso. In base a quanto previsto dalla normativa di riferimento (art. 8, co. 5 del Bando di concorso e art. 10, co. 2 del decreto MIUR 3 agosto 2017, n. 138), la prova scritta del concorso di interesse riguarda fattispecie teoriche, mentre nella successiva prova orale il candidato è chiamato a risolvere un caso concreto. Nel caso di

interesse tale ordine non è stato rispettato: nel corso della prova scritta del 18 ottobre 2018 (e non anche durante la prova scritta del successivo 13 dicembre 2018), ai candidati sono stati sottoposti quesiti consistenti nella soluzione di casi concreti;

- terzo motivo di ricorso. Diversamente da quanto previsto dalla norma di riferimento, (art. 8, commi 2 e 12 del Bando), la prova scritta non si è svolta in un'unica data su tutto il territorio nazionale (la prova scritta si è svolta la prima volta in data 18 ottobre 2018; la seconda volta, solo nelle regioni Sardegna e Lazio, in data 13 dicembre 2018) in tal modo determinando anche una situazione di vantaggio per alcuni candidati: coloro che hanno svolto la prova scritta in data 13 dicembre 2018 hanno avuto a disposizione maggior tempo per la preparazione ed hanno conosciuto i quadri di riferimento, in base ai quali è stata costruita e valutata l'intera prova scritta, con due mesi di anticipo (i quadri pubblicati sul sito internet del MIUR in data 17 ottobre 2018, il giorno precedente la prima data degli scritti, sono identici a quelli pubblicati il successivo 12 dicembre 2018, giorno precedente la seconda data degli scritti). Tale ultima circostanza ha comportato la violazione del Bando anche nella parte in cui prescrive la pubblicazione dei quadri di riferimento il giorno prima della data scritta. L'eventuale interpretazione del Bando nel senso di ritenere possibile il rinvio della prova scritta per una sola regione sede di concorso, comporterebbe l'illegittimità del Bando stesso per contraddittorietà (interpretato in tal modo, il Bando finirebbe col prevedere da una parte l'unicità della prova, dall'altra la possibilità di svolgere la prova in date differenti);

- quarto motivo di ricorso. la soglia minima prevista per il superamento della prova scritta, pari a 70/100, è illegittima e illegittimo è il risultato cui ha condotto: la previsione dell'anzidetto punteggio, introduce una soglia minima che è superiore al parametro al quale viene ordinariamente ricollegata la c.d. sufficienza, vale a dire 6 (l'odierna ricorrente, pur continuamente interrotta durante lo svolgimento della prova a causa del malfunzionamento del computer, ha conseguito un punteggio finale pari a 62/100, dunque più che sufficiente).

5. Con il **primo ricorso per motivi aggiunti** depositato il 14 novembre 2019, la Ricorrente ha richiesto l'annullamento della graduatoria di merito e delle conseguenti assegnazioni ai ruoli regionali dei vincitori, in ragione dell'illegittimità derivata causata dall'illegittimo svolgimento delle prove scritte.
6. Con il **secondo ricorso per motivi aggiunti** è stata eccepita l'illegittimità della graduatoria di merito impugnata e degli atti conseguenti, derivata dall'illegittimo svolgimento delle prove scritte. I vizi lamentati con il ricorso introduttivo del presente giudizio si ripercuotono anche sulla graduatoria di merito oggetto del secondo ricorso per motivi aggiunti, che rappresenta l'atto conclusivo dell'intera procedura, oltre che sulle conseguenti assegnazioni delle sedi ai vincitori. Ed infatti, in base a quanto

previsto dall'art. 10, co. 7 del Bando, "*Il punteggio finale dei candidati si valuta in duecentotrentesimi e si ottiene dalla somma del voto della prova scritta, del voto della prova orale e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli*", con la conseguenza che tutti i vizi lamentati con riferimento alla prova scritta finiscono inevitabilmente per incidere anche sul punteggio finale dei candidati vincitori e sulla conseguente graduatoria finale.

CONSIDERATO CHE

- con l'**Ordinanza n. 11872 del 17 novembre 2021, il TAR Lazio – Roma, Sez. Terza Bis ha ordinato l'integrazione del contraddittorio "per pubblici proclami"**, ai sensi dell'art.49 cpa, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria nazionale di cui al decreto n.1357 del 12 agosto 2021 del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico, di rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259 (v. elenchi nominativi allegati), mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dal 17.11.2021 e sulla base delle modalità stabilite nell'Ordinanza TAR Lazio, Roma, Sez. Terza bis, n. 836/2019.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, il sottoscritto Avv. Benedetto Cimino, nell'anzidetta qualità di difensore della **Dott.ssa Paola Vitiello**, nel giudizio pendente innanzi al TAR Lazio – Roma, Sez. III bis, R.G. n. 6752/2019,

CHIEDE

la pubblicazione nella sezione denominata "*Atti di notifica*" del sito *web* istituzionale del Ministero dell'Istruzione e degli Uffici Scolastici Regionali interessati, del presente Avviso e dei seguenti atti e documenti:

- Ricorso principale depositato in data 4.06.2019;
- Primo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 14.11.2019;
- Secondo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 12.11.2021;
- Ordinanza del TAR Lazio – Roma, Sez. III bis, 17 novembre 2021 n. 11872;
- Elenco nominativo dei controinteressati (ammessi alla prova orale);
- Elenco nominativo dei controinteressati (candidati utilmente inseriti nella graduatoria nazionale di cui al decreto n. 1357 del 12 agosto 2021 del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico, di rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259).

In conformità a quanto stabilito dal TAR Lazio – Roma, Sez. III bis, con l'Ordinanza n. 11872/2021, si chiede che:

- in sede di pubblicazione sul sito istituzionale venga precisato che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza TAR Lazio – Roma, Sez. III *bis*, n. 11872 pubblicata in data 17 novembre 2021, con cui è stata disposta l'integrazione del contraddittorio ed autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- venga precisato che lo svolgimento del giudizio, pendente al TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, R.G. n. 6752/2019, potrà essere seguito consultando il sito web www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- venga pubblicato sul sito istituzionale del MIR e degli Uffici Scolastici Regionali interessati il testo integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e delle Ordinanze del TAR Roma allegati alla presente;
- l'Amministrazione non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita, e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, le ordinanze, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- l'Amministrazione, successivamente alla pubblicazione sul proprio istituzionale, rilasci alla Ricorrente un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione degli atti e dei documenti che si trasmettono in allegato alla presente, da cui risulti l'esatta data di pubblicazione;
- l'Amministrazione curi che sull'*home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e l'ordinanza stessa.

Si trasmette, in allegato alla presente, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento, secondo le modalità indicate dal Ministero, della somma pari ad € 100,00 per l'attività di pubblicazione sul sito web. Ogni comunicazione relativa al presente avviso dovrà essere inviata al seguente indirizzo p.e.c.: benedettocimino@ordineavvocatiroma.org.

Roma, 6 dicembre 2021.

Distinti saluti,

Avv. Benedetto Cimino

Allegati:

- Ricorso principale;
- Primi motivi aggiunti;
- Secondi motivi aggiunti;
- Ordinanza del TAR Lazio – Roma, Sez. III *bis*, 17 novembre 2021 n. 11872;
- Ordinanza del TAR Lazio – Roma, Sez. III *bis*, 6 febbraio 2019 n. 836;
- Elenco nominativo dei controinteressati (soggetti inseriti nell'elenco degli ammessi alla prova orale);
- Elenco nominativo dei controinteressati (candidati utilmente inseriti nella graduatoria nazionale di cui al decreto n. 1357 del 12 agosto 2021 del Ministero dell'Istruzione –

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico, di rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259);

- Quietanza attestante l'avvenuto pagamento della somma fissata per l'attività di pubblicazione.